



approvato con delibera n. 88 del Consiglio di istituto del 25/06/2026

Firmato digitalmente da MARIA ANTONIA MANETTA

Regolamento per l'uso consapevole, etico e trasparente dell'Intelligenza Artificiale nell'Istituto Comprensivo "R. Fucini"

Adeguito al Decreto Ministeriale n. 166/2025 e alle "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche" emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il presente regolamento recepisce inoltre quanto previsto dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, spiegabilità, responsabilità e non sostituzione dell'umano nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni generali

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo "R. Fucini", sia in ambito didattico sia in ambito organizzativo-amministrativo.

Esso si applica a tutto il personale (docente e ATA), agli studenti e, per quanto di competenza, alle famiglie, in coerenza con:

- Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, che introduce un quadro basato sul rischio e individua, tra l'altro, sistemi di IA ad alto rischio in ambito educativo.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di utilizzo responsabile dell'IA da parte delle pubbliche amministrazioni.
- DM 166/2025 e relative Linee guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche.

Il Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- Garantire un uso consapevole, responsabile e trasparente degli strumenti di IA.
- Tutelare studenti, famiglie e personale, anche rispetto alla protezione dei dati personali.
- Promuovere lo sviluppo del pensiero critico, della cittadinanza digitale e dell'alfabetizzazione in materia di IA, come previsto dall'art. 4 dell'AI Act.
- Evitare forme di delega decisionale automatizzata incompatibili con la funzione educativa, con la responsabilità dirigenziale e con il principio di "non sostituzione" previsto dalla L. 132/2025.
- Assicurare l'adeguamento dell'istituzione scolastica agli obblighi formativi per fornitori e deployer di sistemi di IA.

Le previsioni del presente Regolamento si coordinano con il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il PTOF e il DVR.

Definizioni essenziali

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 e, in particolare, le seguenti:

Sistema di IA: sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che genera output (previsioni, contenuti, raccomandazioni, decisioni) in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali.

Rischio: combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della gravità del danno stesso, secondo l'approccio basato sul rischio dell'AI Act.

Fornitore: soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema o modello di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.

Deployer: soggetto (persona fisica o giuridica, autorità pubblica, scuola) che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell'ambito di attività non esclusivamente personali.

Operatore: fornitore, fabbricante del prodotto, deployer, rappresentante autorizzato, importatore o distributore.

Uso improprio ragionevolmente prevedibile: uso di un sistema di IA non conforme alla sua finalità, ma ragionevolmente prevedibile in base al comportamento umano o all'interazione con altri sistemi.

Dati biometrici, identificazione biometrica, sistema di riconoscimento delle emozioni, sistema di categorizzazione biometrica: concetti rilevanti per vietare o limitare l'uso di sistemi che trattano dati biometrici di studenti e personale, salvo rigoroso rispetto delle condizioni di legge.

Dati personali e categorie particolari di dati personali: quelli definiti dagli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy): competenze, conoscenze e consapevolezza che consentono a fornitori, deployer e utenti di utilizzare in modo informato i sistemi di IA, comprendendone opportunità, rischi e possibili danni.

Deep fake: contenuto (immagine, audio, video) generato o manipolato dall'IA che appare falsamente autentico.

Modello di IA per finalità generali: modello in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti, integrabile in diversi sistemi o applicazioni.

Agente (AI agent): sistema intelligente autonomo in grado di eseguire compiti in ambiente digitale o fisico, eventualmente interagendo con altri sistemi o servizi.

Sistemi di IA ad alto rischio in ambito scolastico

In riferimento all'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689, sono considerati ad alto rischio, in ambito scolastico, i sistemi di IA destinati a:

- Determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche a istituti di istruzione e formazione.
- Valutare i risultati dell'apprendimento o il livello di istruzione adeguato cui una persona può accedere.
- Monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante prove ed esami (es. proctoring automatizzato).
- Effettuare categorizzazione biometrica basata su caratteristiche sensibili o riconoscimento delle emozioni.
- Trattare dati biometrici per finalità diverse da quelle strettamente previste dalla normativa.
- Tali utilizzi sono vietati, salvo che l'Istituto sia in grado di conformarsi integralmente agli obblighi del Regolamento (UE) 2024/1689 e alle Linee guida MIM per gli usi ad alto rischio, previo:
 - specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico;
 - valutazione d'impatto adeguata (incluse, ove necessario, DPIA ai sensi del GDPR);
 - definizione di misure di sorveglianza umana, sicurezza e gestione dei rischi.

Principi pedagogici e di governance

L'IA è strumento di supporto e non sostitutivo della relazione educativa, della professionalità docente e della responsabilità dirigenziale, in coerenza con il principio di non sostituzione della L. 132/2025.

Ogni decisione educativa, valutativa e organizzativa che incida sul percorso scolastico degli alunni resta affidata a soggetti umani.

Principi di riferimento:

- **Centralità della persona:** il benessere e lo sviluppo integrale degli studenti prevalgono su logiche di efficienza algoritmica.
- **Supervisione costante:** nessun sistema automatizzato può operare in autonomia nei processi decisionali che producono effetti giuridici o significativi sugli alunni.
- **Trasparenza e spiegabilità:** l'uso dell'IA deve essere dichiarato, comprensibile e, ove rilevante, comunicato a studenti e famiglie con linguaggio accessibile.

- **Tutela dei minori e protezione dei dati personali:** vige il principio di precauzione, con particolare attenzione a dati sanitari, PDP, PEI, certificazioni e documentazione riservata.
- **Equità e inclusione:** l'Istituto previene bias algoritmici e discriminazioni, specialmente in valutazione, orientamento e accesso alle opportunità formative.
- **Cittadinanza digitale ed Educazione civica:** lo sviluppo di competenze critiche nell'uso dell'IA è parte integrante dell'insegnamento di Educazione civica (art. 5 L. 92/2019) e degli obiettivi di AI literacy dell'AI Act.

Titolo I – Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 – Obiettivi

Le disposizioni del presente Titolo regolamentano l'utilizzo degli strumenti di IA da parte del personale della scuola e degli studenti, nel rispetto dell'AI Act, del GDPR, della L. 132/2025, del DM 166/2025 e della normativa scolastica vigente.

Art. 2 – Definizioni specifiche

Ai fini del presente Titolo si rinvia alle definizioni generali contenute nel Regolamento. In particolare, si intendono per:

- **Strumenti di IA:** programmi, piattaforme, applicazioni e sistemi informatici, forniti da soggetti esterni o sviluppati dall'Istituto, che rientrano nella definizione di sistema di IA.
- **Sistema di IA ad alto rischio:** sistemi e utilizzi individuati come tali dalla normativa vigente, in particolare per il settore istruzione e formazione.

Art. 3 – Uso degli strumenti di IA da parte dei docenti

L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti è consentito come supporto a progettazione, personalizzazione degli apprendimenti, produzione di materiali, recupero e potenziamento, nel rispetto delle norme vigenti, delle Linee guida ministeriali e delle disposizioni d'Istituto su privacy e sicurezza.

La responsabilità della progettazione didattica, della valutazione e delle decisioni educative resta sempre in capo al docente, anche quando si avvale del supporto di strumenti di IA.

Indicazioni operative:

- I contenuti generati dall'IA sono sempre verificati, adattati e contestualizzati dal docente, che ne valuta attendibilità, correttezza, adeguatezza all'età e coerenza con il curriculum.

- È vietato inserire dati personali o sensibili degli studenti (PDP, PEI, certificazioni sanitarie, dati su svantaggio socio-economico, ecc.) in piattaforme esterne non autorizzate o non conformi al GDPR.
- L'utilizzo degli strumenti di IA deve rispettare limiti di età, condizioni contrattuali dei fornitori e indicazioni contenute nel PTOF e nell'eventuale Piano per l'uso dell'IA adottato dall'Istituto.
- L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo preventiva deliberazione degli organi collegiali secondo le procedure in vigore per materiali didattici e libri di testo.
- L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio è consentito solo nei casi strettamente necessari, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, valutazione dei rischi e rispetto delle procedure previste dall'AI Act, dal DM 166/2025 e dalla L. 132/2025.
- L'eventuale utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, prevedendo in ogni caso supervisione umana delle azioni intraprese, tracciabilità delle attività e misure di sicurezza informatica adeguate.
- L'uso dell'IA nella valutazione degli studenti non può essere automatizzato e deve preservare il ruolo attivo del docente e il carattere formativo della valutazione.

Art. 4 – Uso di IA per attività istituzionali e amministrative

L'uso di strumenti di IA per la produzione di atti, documenti, comunicazioni o analisi a supporto delle attività istituzionali deve rispettare la normativa su dati personali, trasparenza amministrativa, sicurezza informatica e regolamenti interni.

È vietato inserire in piattaforme non autorizzate dati identificativi di studenti, personale o famiglie, nonché documenti riservati (PDP, PEI, certificazioni sanitarie, procedimenti disciplinari, ecc.).

Ulteriori disposizioni:

- La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti anche con l'ausilio dell'IA resta in capo alla persona fisica (Dirigente, DSGA, docente, assistente amministrativo) che li sottoscrive o li adotta.
- Non è consentito delegare all'IA decisioni disciplinari, valutative o gestionali; l'IA può essere usata solo come ausilio nella raccolta, organizzazione o sintesi di informazioni.
- L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio o di agenti autonomi per l'automatizzazione di processi amministrativi è subordinato a: autorizzazione del Dirigente Scolastico, valutazione d'impatto sui dati personali ove richiesta, verifica di conformità ai requisiti di sicurezza, sorveglianza umana e tracciabilità.

Art. 5 – Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti

L'uso diretto di strumenti di IA da parte degli studenti avviene nell'ambito di attività didattiche guidate o autorizzate, DURANTE L'ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI, nel rispetto dei limiti di età e delle indicazioni dei docenti.

Gli studenti si attengono alle norme sulla tutela della privacy, sulla sicurezza dei dati e sull'uso corretto delle risorse digitali della scuola, anche quando accedono agli strumenti di IA fuori dall'orario scolastico.

L'uso di agenti autonomi è analizzato ai fini della sicurezza fisica, digitale e organizzativa; il DPO/RPD è consultato per informative privacy e valutazioni di conformità a GDPR, AI Act e art. 4 L. 132/2025.

In materia di cybersicurezza e protezione dei dati:

- è vietato inserire dati identificativi di studenti, personale o famiglie in piattaforme esterne non autorizzate;
- è vietato caricare su sistemi pubblici PDP, PEI, certificazioni sanitarie e documentazione riservata;
- gli strumenti digitali strutturati utilizzati sono valutati preventivamente per conformità a GDPR e AI Act;
- il personale utilizza account istituzionali, custodendo con cura le credenziali.

Art. 9 - Commissione IA

L'Istituto istituisce la Commissione o un Referente per l'Innovazione e l'Intelligenza Artificiale con funzioni consultive e propositive, al fine di garantire un utilizzo consapevole e sicuro degli strumenti di IA e di supportare il Dirigente Scolastico nelle decisioni strategiche. Le principali funzioni della Commissione sono:

- monitorare l'evoluzione normativa e tecnologica in materia di IA;
- proporre aggiornamenti del Regolamento sull'IA;
- elaborare linee operative e buone pratiche;
- promuovere formazione del personale;
- supportare il DS nella valutazione e selezione di strumenti e servizi di IA.

La Commissione è composta da: Dirigente Scolastico o suo delegato; Animatore Digitale; docenti rappresentativi dei diversi ordini di scuola; DSGA o suo delegato. La composizione e la durata della Commissione sono definite con atto del Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Uso improprio, segnalazioni e revisione

In caso di uso non conforme dell'IA da parte di studenti:

- si procede, di norma, con l'indicazione nel registro elettronico della condotta difforme al presente regolamento
- si procede con un colloquio chiarificatore con l'alunno/a;
- devono essere coinvolte le famiglie;
- può essere richiesta la rielaborazione dell'attività;
- nei casi di reiterazione o particolare gravità (in considerazione dei contenuti veicolati, diffusi o distorti soprattutto se la condotta sia particolarmente grave, offensiva o riconducibile a fenomeni di bullismo e cyberbullismo)) si applicano le misure previste dal Regolamento di disciplina vigente per i casi

In caso di uso improprio da parte del personale, si procede secondo le norme vigenti e i contratti collettivi, privilegiando un approccio formativo e di accompagnamento, fermo restando quanto previsto dalla normativa

disciplinare prevista dai CCNL in vigore e dalla normativa vigente in relazione al rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione ed ai regolamenti di condotta.

Art. 11 – Monitoraggio e revisione

L'Istituto promuove una cultura di responsabilità condivisa sull'uso dell'IA. La Commissione e/o il referente monitora l'applicazione del Regolamento e propone eventuali aggiornamenti.

Il Regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate